

## REGOLAMENTO (CE) N. 147/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2009

recante delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso <sup>(2)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) È opportuno definire le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune per i mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), e all'allegato I, parte II, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all'esportazione sono definite all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2145/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

<sup>(3)</sup> V. allegato II.

## ALLEGATO I

**Zona I**

	Uzbekistan
a) Marocco	Tagikistan
Algeria	Turkmenistan
Tunisia	

## b) Egitto

Israele
Libano
Siria
Turchia
Sahara occidentale

## c) Libia

**Zona II**

## a) Norvegia

Isole Færøer
Islanda

## b) Russia (settentrionale)

Bielorussia
-------------

**Zona III**

## a) Bosnia-Erzegovina

Croazia
Territorio dell'ex Iugoslavia, a esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina

## b) Albania

## c) Russia (meridionale)

Armenia
Georgia
Azerbaigian
Repubblica di Moldova
Ucraina
Kazakistan
Kirghizistan

**Zona IV**

## a) Messico

Paesi e territori dell'America centrale (diversi dagli ACP)

## b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto Rico e PTOM)

## c) Paesi e territori dell'America del Sud (costa atlantica, diversi dagli PTOM)

## d) Paesi e territori dell'America del Sud (costa pacifica)

**Zona V**

Repubblica del Sudafrica

**Zona VI**

Paesi e territori della penisola arabica

Giordania

Iraq

Iran

**Zona VII**

## a) Afghanistan

Pakistan
India (compreso il Sikkim)

Nepal

Sri Lanka

Bangladesh

Myanmar

Bhutan

Isole dell'Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM)

## b) Thailandia

Cambogia

Laos

---

Giappone	Guinea-Bissau
Indonesia	Guinea equatoriale
Malaysia	Guiana
Filippine	Haiti
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania (diversi dagli PTOM)	Giamaica
Australia	Kenia
Nuova Zelanda	Kiribati
	Lesotho
<b>Zona VIII</b>	Liberia
a) (Paesi ACP)	Madagascar
Angola	Malawi
Antigua e Barbuda	Mali
Bahama	Maurizio
Barbados	Mauritania
Belize	Mozambico
Benin	Namibia
Botswana	Niger
Burkina Faso	Nigeria
Burundi	Uganda
Camerun	Papua Nuova Guinea
Capo Verde	Repubblica Dominicana
Repubblica centrafricana	Ruanda
Comore (esclusa Mayotte)	San Cristoforo e Nevis
Congo	San Vincenzo e isole Grenadine
Costa d'Avorio	Santa Lucia
Gibuti	Salomone (isole)
Dominica	Samoa
Etiopia	São Tomé e Príncipe
Fiji	Senegal
Gabon	Seicelle
Gambia	Sierra Leone
Ghana	Somalia
Grenada	Sudan
Guinea	Suriname
	Swaziland

---

Tanzania	Mayotte
Ciad	Antille olandesi
Togo	Aruba
Tonga	Groenlandia
Trinidad e Tobago	Anguilla
Tuvalu	Isole Cayman
Vanuatu	Isole Falkland
Repubblica democratica del Congo	Isole Georgia del Sud e Sandwich australi
Zambia	Isole Turks e Caicos
Zimbabwe	Isole Vergini britanniche
b) (PTOM)	Montserrat
Polinesia francese	Pitcairn
Nuova Caledonia e dipendenze	Sant'Elena e dipendenze
Wallis e Futuna	Territorio antartico britannico
Terre australi e antartiche francesi	Territorio britannico dell'Oceano Indiano
Saint-Pierre e Miquelon	

---

## ALLEGATO II

**Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive**

Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione  
(GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48).	limitatamente all'articolo 1, paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).	limitatamente all'articolo 3
Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).	limitatamente all'articolo 2

## ALLEGATO III

**Tavola di concordanza**

Regolamento (CEE) n. 2145/92	Presente regolamento
Articolo 1, primo comma	Articolo 1
Articolo 1, secondo comma	—
—	Articolo 2
Articolo 2, primo comma	Articolo 3
Articolo 2, secondo comma	—
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III